

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019  
140/2019/A**

**APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 30, DELLA LEGGE  
481/1995 E S.M.I.**  
**NOMINA DI ESPERTI E COLLABORATORI ESTERNI PER SPECIFICI OBIETTIVI E CONTENUTI  
PROFESSIONALI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060<sup>a</sup> riunione del 9 aprile 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, la previsione contenuta all’art. 2, comma 30;
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e, in particolare, l’art. 72;
- il vigente Regolamento dell’Autorità per il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa e, in particolare, l’art. 1;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 1997, 6/97, recante “Impiego di esperti e collaboratori esterni” (di seguito: deliberazione 6/97);
- l’informativa predisposta in data 10 marzo 2019 dal Segretario Generale e dalla Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, avente ad oggetto “Esperti e collaboratori esterni”;
- il verbale della 1056<sup>a</sup> riunione dell’Autorità, del 12 marzo 2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 all’art. 2, comma 30, prevede che “*ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte*”;
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità, all’art. 72, prevede che “*L’Autorità può decidere, in relazione alle proprie*

*esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera”;*

- il vigente Regolamento dell’Autorità per il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa, all’art. 1 prevede espressamente che *“Il presente Regolamento non si applica, altresì, agli incarichi a esperti e collaboratori esterni di cui all’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
- l’Autorità, giusta deliberazione 6/97, ha dato una prima attuazione, limitata però alla sola fase di avvio delle proprie attività, all’art. 2, comma 30, legge 481/95.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Segretario Generale dell’Autorità, d’intesa con la Direzione Affari Generali e Risorse, ha formulato al Collegio dell’Autorità - giusta informativa predisposta in data 10 marzo 2019 - la proposta di aggiornare la disciplina interna in materia di esperti e collaboratori esterni, di cui all’art. 2, comma 30, della legge 481/95;
- l’Autorità, nella sua 1056<sup>a</sup> riunione del 12 marzo 2019, ha preso atto dell’informativa di cui al precedente alinea conferendo, all’unanimità, mandato al Segretario Generale ed alla Direzione Affari Generali e Risorse di procedere - in aderenza all’informativa illustrata - all’aggiornamento della disciplina interna in materia, al fine di consentire una piena applicazione dell’istituto in argomento.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno abrogare la deliberazione 6/97 a far data dall’adozione del presente provvedimento;
- si debba individuare, in dieci, il numero massimo di esperti e collaboratori esterni contestualmente titolari di incarichi ai sensi dell’art. 2, comma 30, della legge 481/95;
- sia opportuno stabilire, in 40.000,00 euro (oltre rimborsi spese, nonché oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Autorità), il corrispettivo lordo massimo riconoscibile per le prestazioni rese dal singolo esperto o collaboratore esterno;
- sia possibile strutturare il rapporto dell’Autorità con gli esperti e collaboratori esterni *ex lege* 481/95, art. 2, comma 30, nella forma della prestazione d’opera intellettuale autonoma di cui all’art. 2222 e ss. c.c.;
- sia necessario conferire gli incarichi di cui sopra a figure individuate dal Collegio - tra soggetti con elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica e/o economica e/o giuridica, risultante dal relativo *curriculum vitae* - a valle di valutazione comparativa di una pluralità di candidature

## **DELIBERA**

1. di abrogare la deliberazione 6/97 a far data dall'adozione del presente provvedimento;
2. di stabilire, in dieci, il numero massimo di esperti e collaboratori esterni di cui l'Autorità può avvalersi contestualmente in base all'art. 2, comma 30, della legge 481/95, i quali dovranno essere individuati dal Collegio - tra soggetti con elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica e/o economica e/o giuridica, risultante dal relativo *curriculum vitae* - a valle di valutazione comparativa di una pluralità di candidature;
3. di strutturare il rapporto dell'Autorità con gli esperti e i collaboratori esterni nella forma della prestazione d'opera intellettuale autonoma, di cui all'art. 2222 e ss. c.c.;
4. di determinare, in 40.000,00 euro (oltre rimborsi spese, nonché oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Autorità), il compenso lordo massimo riconoscibile per le prestazioni rese dal singolo esperto o collaboratore esterno;
5. di dare mandato al Direttore Affari Generali e Risorse dell'Autorità per le azioni a seguire;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*